


aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Roma, 24 MAR. 1998

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

LORO SEDI

1833

OGGETTO : Contrattazione decentrata



Pervengono numerose richieste di chiarimenti circa l'ammissione alla contrattazione decentrata di organizzazioni e federazioni sindacali che, alla data del 29 novembre 1997, hanno costituito nuove aggregazioni, le quali non risultano in tale composizione firmatarie dei contratti collettivi vigenti.


Tali nuove aggregazioni potranno essere prese in considerazione, ai fini del rinnovo dei prossimi contratti collettivi relativi alla stagione 1998/2001, al termine degli accertamenti tuttora in corso, relativi al possesso dei requisiti di rappresentatività ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 396/97.

Si rammenta che per l'ammissione alla contrattazione decentrata le OO.SS. devono avere un duplice requisito (rappresentatività a livello nazionale non inferiore al 4% ed essere firmatari dei contratti collettivi vigenti). Le nuove aggregazioni, quand'anche possiedano il primo dei due requisiti sono prive del secondo.

In relazione a quanto sopra, si conferma che i soggetti da ammettere alla contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 396/1997, sono solo quelli indicati nelle lettere del 5 marzo u.s. e, per i comparti Ricerca e Scuola, dell'11 e 12 marzo u.s.

Si coglie l'occasione per precisare che la confederazione sindacale RDB/CUB ha inoltrato ricorso avverso la mancata convocazione alla trattativa per la stipulazione del protocollo d'intesa sul sistema classificatorio del comparto Regioni - Autonomie Locali, ritenendola una coda del CCNL del 6 luglio 1995 e, quindi, non soggetta alle nuove regole del d.lgs. 396/97.

Il T.A.R. del Lazio, con ordinanza cautelare n. 642/98 avverso la quale, peraltro, si proporrà appello al Consiglio di Stato, ha accolto, per le ragioni suesposte, la domanda di sospensione per la mancata convocazione.

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32.483.1
C.F. 97104250580

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Da quanto premesso, si evince che il giudizio, di cui in numerosi quesiti si chiedono notizie, riguarda solo il comparto Regioni - Autonomie Locali e verte su una questione ben diversa dalla consistenza associativa dell'organizzazione sindacale ricorrente ai fini dell'accertamento della rappresentatività per l'ammissione alle trattative nazionali.

Pertanto, anche a tale proposito, si conferma pienamente quanto comunicato comparto per comparto con le sopra citate note di questa Agenzia e che non sono state oggetto di giudizio.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Prof. Carlo Dell'Aringa)



1/8